

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 24 239 /124/11/2016 del 24 NOV. 2016 Pos. Coll. e Coord. n. 10

Palermo, 24 NOV. 2016

Assessorato Regionale dell'Economia
Dipartimento Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
servizio V- Partecipazioni
(Rif. nota prot. n. 47302 del 06/10/2016)

Oggetto: Richiesta di parere - Applicazione dell'art. 33 della legge regionale 7 maggio 2015 nr. 9 – disposizioni relative alle società partecipate della Regione Siciliana - decorrenza delle diminuzioni dell'importo annuale dei compensi degli organi d'amministrazione e di controllo delle società partecipate.

1. Con la nota in riferimento si rappresenta che l'art. 33 della legge regionale n. 9 del 2015 ha dettato disposizioni in materia di *“Amministrazione delle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione”*.

In particolare, al comma 5, è stata prevista *“una specifica misura di contenimento della spesa. E cioè la riduzione del 30% dei limiti massimi dei compensi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, limiti già previsti dall'art. 20 , comma 4 della l.r. 12 maggio 2010, nr.11.”*

Con propria circolare 3 luglio 2015, n. 37220, ritenendo che la disposizione in argomento *“dovesse trovare applicazione a decorrere dal 1^ gennaio 2015, ai sensi dell'art. 97, 2 ° comma della l.r. 9/2015”* codesto Dipartimento ha invitato le società controllate *“ad effettuare le riduzioni e/o i conguagli sui compensi degli organi (anche se già parzialmente erogati) a valere sull'anno corrente, nella misura decrementale del 30%. Ciò allo scopo, evidentemente sotteso alla lettera della norma, di far sì che gli obiettivi di risparmio e di*

contenimento della spesa potessero avere effetto in corso di esercizio”.

Nel corso dell'assemblea di una società “in house” l'organo di controllo della compagine “... ha sollevato perplessità sull'individuazione del dies a quo di efficacia della norma”, e pertanto, in ordine alla corretta applicazione dell'art 33, comma 5, della l.r. 9/2015, si chiede:

“ - se l'obbligo di riduzione del compenso degli organi della società in controllo debba trovare esecuzione con decorrenza 1 gennaio 2015, ai sensi dell'art. 97 della l.r. 9/2015;

- se invece l'art. 33 comma 5 della l.r. 9/2015 debba trovare applicazione solo dal giorno di entrata in vigore della legge stessa (15 maggio 2015)

- ovvero infine se detto obbligo di riduzione dei compensi degli organi, debba intendersi riferito agli organi da eleggere dopo la scadenza di quelli in carica al momento dell'entrata in vigore della legge regionale 9/2015, e quindi la norma acquisti efficacia al primo rinnovo degli organi societari. In tal modo l'efficacia (differita) della norma, apparentemente limitata al solo primo comma dell'art. 33. dovrebbe ritenersi essere la medesima per tutti i commi che seguono”.

A completamento di quanto esposto, vengono richiamate le norme del codice civile relative alla retribuzione annuale dei sindaci e quella degli amministratori, precisando che <<per i sindaci esse prevedono un compenso “per l'intero periodo del mandato”, mentre un'analogo norma non si rinviene per gli amministratori>>.

Non essendo allegata alla richiesta di parere la citata circolare 3 luglio 2015, n. 37220, lo Scrivente ne ha chiesto l'inoltro, acquisendone copia in data 17/11/2016.

2. L'art. 33¹, 1° comma, della legge regionale 16 luglio 2015, n. 9 prevede che a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alla data di entrata in vigore della stessa

¹ L.r. n. 9/2015 - Art. 33 Amministrazione delle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione.

1. A decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, all'amministrazione delle società controllate dalla Regione si applicano le disposizioni seguenti:

a) nelle società che svolgono attività di “in house providing” per la Regione, l'amministrazione è affidata, in linea con quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, per un periodo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, ad un amministratore unico;

b) nelle altre società, a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, l'amministrazione è affidata ad un consiglio di amministrazione con durata triennale, composto da un presidente e due consiglieri, secondo le previsioni statutarie sulla rappresentanza dei soci, che può nominare tra i suoi componenti un amministratore delegato, stabilendone i poteri e le funzioni in conformità a quanto appositamente previsto dallo statuto di ciascuna società.

2. Le cariche di amministratore unico o delegato di cui al comma 1 sono rinnovabili una volta sola.

3. Qualora l'amministratore unico o l'amministratore delegato ricopra anche le funzioni di direttore generale, il limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo è pari a euro novantamila.

4. Il limite massimo di cui al comma 3, per gli amministratori unici o delegati che ricoprono anche le funzioni di direttore generale, è ridotto a settantamila euro, per le società con un numero di dipendenti inferiore a quattrocento o con un valore della produzione inferiore a quindici milioni di euro.

5. Per le società di cui al comma 1, i limiti di cui all'articolo 20, comma 4, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 sono ridotti del trenta per cento.

6. Il dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale esercita il controllo analogo e ne stabilisce le modalità. Le società conformano i propri statuti alle disposizioni del dipartimento.

7. L'Assessorato regionale dell'economia procede alla verifica del Piano operativo strategico (POS), del Piano dei servizi e del personale, del Piano economico annuale (PEA) e dell'andamento gestionale trimestrale.

8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, adeguano i propri statuti alle prescrizioni della presente legge.

9. Per gli incarichi previsti nel presente articolo si applicano le norme di inconfiribilità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

legge, all'amministrazione delle società controllate dalla Regione si applicano le disposizioni seguenti:

“ a) nelle società che svolgono attività di "in house providing" per la Regione, l'amministrazione è affidata, in linea con quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, per un periodo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, ad un amministratore unico;

b) nelle altre società, a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, l'amministrazione è affidata ad un consiglio di amministrazione con durata triennale, composto da un presidente e due consiglieri, secondo le previsioni statutarie sulla rappresentanza dei soci, che può nominare tra i suoi componenti un amministratore delegato, stabilendone i poteri e le funzioni in conformità a quanto appositamente previsto dallo statuto di ciascuna società.2. Le cariche di amministratore unico o delegato di cui al comma 1 sono rinnovabili una volta sola”.

Al quinto comma è disposto che per le medesime società controllate dalla Regione “i limiti di cui all'articolo 20, comma 4, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 sono ridotti del trenta per cento”.

Il predetto art. 20² della l.r. n. 11/10 ha fissato, al riguardo, un tetto massimo per i compensi onnicomprensivi da erogare ai componenti dei consigli di amministrazione, controllo e vigilanza, prevedendo per le società interessate dalla misura di contenimento della spesa l'obbligo di adottare, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge, “le opportune iniziative affinché i compensi degli organi di amministrazione e di controllo vengano ridotti”.

Il legislatore regionale con la legge regionale 9/2015 ha dunque ulteriormente ridotto, nella

² L. r. n. 10/2011 - Art. 20

Riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione.

1. ... Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica le società nelle quali la Regione mantiene una partecipazione ...

2. Le società pubbliche regionali risultanti dal processo di razionalizzazione di cui al comma 1 sono tenute ad adottare misure di contenimento finanziario mediante la riorganizzazione dei servizi e del personale. In ogni caso, hanno l'obbligo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di approvare un Piano dei servizi e del personale in cui sia determinato il reale fabbisogno di personale e dei servizi stessi in relazione ai propri fini istituzionali, individuando, per ciascun profilo professionale, il numero di dipendenti necessario e il numero dei dipendenti eventualmente in esubero. Il Piano, approvato dagli organi di controllo e di gestione di ciascuna società, è trasmesso al Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale - per il controllo di competenza (12).

3. Con D.P.Reg., su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, previo parere vincolante della Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale, possono essere individuate ulteriori aree strategiche.

4. Le società a totale partecipazione della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano le opportune iniziative affinché i compensi degli organi di amministrazione e di controllo vengano ridotti ad un importo massimo onnicomprensivo, ivi compresi eventuali benefit, di 50.000 euro per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo e dei comitati di sorveglianza

misura del trenta per cento, il limite massimo fissato dalla l.r. n. 10/11.

Quindi, mentre per le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 33 è stata espressamente stabilita una specifica decorrenza (dal primo rinnovo degli organi societari successivo alla data di entrata in vigore della presente legge), per le disposizioni di cui al comma 5 finisce per operare il comma 8 del medesimo art.33 (*“entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ... le società (...) adeguano i propri statuti alle prescrizioni della presente legge”*).

Peraltro, nella considerazione che le disposizioni del più volte citato comma 5 dell'art. 33 sono misure destinate a conseguire il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, appare coerente un'entrata in vigore della norma coincidente con l'inizio dell'esercizio finanziario, e quindi dal 1° gennaio 2015 (cfr. art. 97, 2° comma).

In linea con la ricostruzione del quadro normativo sin qui prospettata si pone quanto contenuto nella circolare luglio 2015, n. 37220, diramata dal Richiedente, che sull'art. 33, comma 5, in esame ha infatti precisato che *“la misura ivi prevista (e cioè la riduzione del 30% dei limiti massimi dei compensi previsti dall'art. 20 comma 4 della l.r. 12 maggio 2010, nr.11) ha una decorrenza immediata, che nei casi di specie deve intendersi riferita alla data del 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 97, 2° comma della l.r. 9/2015. Infatti solo le disposizioni del primo comma dell'art. 33 (...) benchè immediatamente vigenti, trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari, mentre tutte le altre (...) acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2015.(...) In tal modo gli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa potranno dispiegarsi sull'esercizio in corso.”*

Si condividono, sul punto, i contenuti della richiamata circolare, circa l'efficacia dal 1° gennaio 2015 della norma in esame, corrispondenti come visto con le finalità del dettato legislativo.

Ciò determina l'adeguamento degli statuti delle società in argomento, entro novanta giorni, alle prescrizioni e quindi alla decorrenza, contenute nella stessa legge.

In tal senso devono conseguentemente ritenersi assorbite le ulteriori ipotesi alternative di decorrenza prospettate nella richiesta di parere.

Nei termini suesposti è il parere dello Scrivente.

Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.

Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS.

Il Funzionario

Avv. Marina Miceli



visto : Avv. Gianluigi Amico



L'AVVOCATO GENERALE

(Cons. Romeo Palma)

